Sentenza n. 191 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31989** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

Marino FAVARETTO (c.f.: FVR MRN 57C31 L736T), nato a Venezia il 31/03/1957 e residente a Mirano (VE), Via Don Giovanni Minzoni n. 4, int. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bergamin (c.f.: BRG LSE 82R67 B563I; pec: elisa.bergamin@ordineavvocatipadova.it) del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del legale in Padova, via San Pietro, n. 87;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

VISTO il decreto presidenziale n. 17/2024 con il quale il sig. Marino Favaretto è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, l'avv. Maria Monica Bassan, su delega dell'avv. Elisa Bergamin, per il convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Regionale Francesca Dimita, i quali hanno concluso come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i sigg. **BERGAMO Chiara, OSETTA Fabio, NARDIN Nicola, CARLIN Maurizio, PENZO Gian Luigi, RIZZATO Antonio, FAVARETTO Marino e MASTROIANNI Marco** per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 81.599,94 in favore del Comune di Venezia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

Il requirente rappresentava che erano pervenute alcune segnalazioni (del 12, 30 ottobre e 15 novembre 2021) circa lo svolgimento - da parte dei sigg. Chiara Bergamo e Fabio Osetta, dipendenti in servizio presso il Comune di Venezia e titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, - di incarichi presso l'IPAB, reiterati negli anni e in assenza dei presupposti di occasionalità e saltuarietà richiesti dalla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, autorizzati dal Comune di Venezia, con provvedimento espresso o in forza dell'operatività dell'istituto del

silenzio-accoglimento di cui all'art 53, comma 10, d.lgs. n. 165/2001.

La Procura contestava, quindi:

- ai dipendenti comunali percettori dei compensi (dott.ssa Bergamo e del sig. Osetta), la violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi previsto dall'art. 53, commi 7 e 7-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l'ordinarietà e la professionalità delle attività svolte che non ne consentivano la collocazione né tra quelle autorizzabili né tra quelle consentite ex art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001. In particolare, con riferimento alle prestazioni rese dalla dott.ssa Bergamo, la Procura individuava un ulteriore profilo di illegittimità, consistente nel superamento, per gli anni 2018, 2020 e 2021, del valore massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 4, del regolamento comunale nel 40% del trattamento economico annuo al lordo degli oneri previdenziali e fiscali;

- ai Direttori degli Uffici del Comune di Venezia, dott. Nicola Nardin (per gli incarichi alla dott.ssa Bergamo) e dott.ri Maurizio Carlin e Marco Mastroianni (per gli incarichi al sig. Osetta), l'aver rilasciato autorizzazioni e/o l'aver omesso di assumere provvedimenti espressi, con formazione del silenzio-accoglimento, in ordine all'espletamento illegittimo degli incarichi dei dipendenti Bergamo e Osetta, nonostante i pareri negativi del dirigente del settore risorse umane del Comune. Ai suddetti convenuti veniva imputata una condotta a titolo di dolo eventuale, in quanto avrebbero agito nella consapevolezza e nella volontà dell'azione/omissione contra legem, accettando il rischio di verificazione dell'evento dannoso per l'amministrazione comunale;

- ai Segretari-Direttori dell'IPAB, dott.ri Gian Luigi Penzo (per gli anni

2018-2019), dott. Antonio Rizzato (per il 2020) e dott. Marino Favaretto (per il 2021), di aver, in concorso doloso con gli altri convenuti, nella forma del dolo eventuale, chiesto l'autorizzazione agli incarichi per i sigg. Bergamo e Osetta, firmato i contratti e sottoscritto i mandati di pagamento in palese violazione degli artt. 7, commi 5-bis e 6, e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nonché delle disposizioni del regolamento dell'IPAB sul conferimento di incarichi a professionisti esterni (artt. 1, 5 e 6).

La Procura riteneva che la responsabilità dovesse essere ascritta ai convenuti per il danno da mancata entrata al Comune di Venezia, corrispondente ai compensi percepiti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali in relazione agli incarichi svolti presso l'IPAB negli anni dal 2018 a 2021, quanto alla sig.ra Bergamo, e negli anni dal 2018 al 2019, quanto al sig. Osetta.

L'inquirente determinava il pregiudizio causato all'erario in:

1) € 62.049,96 per gli incarichi affidati alla sig.ra Bergamo dal 2018 al 2021 (€ 13.050,00 + € 12.999,96 + € 18.000,00 + € 18.000,00);

2) € 19.549,98 per gli incarichi affidati al sig. Osetta nel 2018 e nel 2019 (€ 13.050,00 + € 6.499,98).

Per la posta di danno di interesse (punto 1 - incarichi Bergamo) contestava:

- in via principale, la sussistenza di una responsabilità solidale, a titolo di dolo, a Chiara Bergamo e a Nicola Nardin per l'intero; a Gian Luigi Penzo limitatamente alle annualità 2018 per € 13.050,00 e 2019 per € 12.999,96; ad Antonio Rizzato limitatamente alle annualità 2020 per € 18.000,00 e 2021 per € 18.000,00; a Marino Favaretto limitatamente all'annualità 2021 per € 18.000,00;

- in via subordinata, a titolo di colpa grave, vertendosi in ipotesi di illecito

arricchimento della dipendente comunale, la responsabilità principale di Chiara Bergamo per l'intero e la responsabilità sussidiaria di Nicola Nardin e Gian Luigi Penzo per le annualità 2018 (€ 13.050,00) e 2019 (€ 12.999,96) limitatamente alla quota del 20% ciascuno; di Nicola Nardin e Antonio Rizzato per l'annualità 2020 (€ 18.000,00) limitatamente alla quota del 20% ciascuno, e di Nicola Nardin e Marino Favaretto per l'annualità 2021 (€ 18.000,00) limitatamente alla quota del 20% ciascuno.

2. In data 24 maggio 2024, si costituiva in giudizio il sig. Marino Favaretto, il quale chiedeva, *in primis*, previa acquisizione del parere favorevole della Procura attrice, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 1.800,00, pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti (€ 3.600,00), secondo la ripartizione effettuata dalla stessa Procura in relazione all'ipotesi, avanzata, in via subordinata, di responsabilità per colpa grave, che poneva, per gli incarichi affidati alla dott.ssa Bergamo, una quota di danno del 60% dei compensi percepiti per ciascuno degli anni 2018 (€ 13.050,00), 2019 (€ 12.999,96), 2020 (€ 18.000,00) e 2021 (€ 18.000,00) a carico della dott.ssa Bergamo e una restante quota del 40% a carico, per il 20% ciascuno, del dott. Nardin e del dott. Penzo per il 2018 e il 2019, del dott. Nardin e del dott. Rizzato per il 2020 e del dott. Nardin e del dott. Favaretto per il 2021.

Nel merito, la difesa eccepiva, in primo luogo, la carenza dei presupposti di fatto dell'asserita responsabilità contabile del dott. Favaretto, evidenziando che lo stesso si era limitato a dare attuazione a quanto già deciso dal Presidente dell'IPAB con provvedimento assunto in via d'urgenza e ratificato dal C.d.A..

Contestava, quindi, l'applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 all'IPAB, atteso che lo stesso Ente, in virtù dell'autonomia contabile e gestionale riconosciuta dall'art. 6 del d.lgs. n. 207/2001, non poteva essere ricompreso nel novero delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Negava, in ogni caso, la responsabilità, a titolo di dolo o colpa grave, del convenuto, il quale aveva chiesto ed ottenuto dal Comune, all'esito delle verifiche circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, l'autorizzazione per l'affidamento di un incarico, già previsto nel piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP), che non riguardava, a differenza di quelli svolti negli anni precedenti, la mera tenuta della contabilità ma, in ossequio alla programmazione predisposta dal C.d.A., l'implementazione e la formazione sui nuovi strumenti informatici per la gestione della contabilità.

Al riguardo, sottolineava che un eventuale errore di programmazione era difficilmente individuabile da un Segretario-Direttore da poco tempo incaricato, come il dott. Favaretto, trovatosi peraltro ad operare in una situazione straordinaria di diffusione del Covid-19.

In relazione alla quantificazione del danno, avendo il dott. Favaretto ottenuto la conferma, da parte dell'Ente di appartenenza del dipendente, dell'assenza di motivi ostativi al conferimento dell'incarico richiesto, chiedeva l'esclusione dal calcolo del danno dei compensi relativi agli incarichi conferiti per il 2021.

3. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenutasi all'esito della camera di consiglio sull'istanza di applicazione del rito abbreviato in cui le parti hanno confermato rispettivamente l'istanza e il parere favorevole, il

Procuratore, su richiesta del Presidente, precisava, in contraddittorio tra tutte le parti, la propria domanda per consentire – impregiudicata la definizione dell'istanza di rito abbreviato - una ragionata valutazione circa la "*congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno*" (art. 130, co. 6, c.g.c.). Il requirente specificava che non era ravvisabile un doloso arricchimento né per coloro che avevano autorizzato gli incarichi o non avevano riversato i compensi erogati, né per i percettori degli stessi, in quanto, nei loro confronti, non era stata raggiunta la prova certa della volontà di un indebito arricchimento; le parti convenute insistevano nelle conclusioni contenute nelle proprie memorie difensive.

4. Con decreto presidenziale n. 17/2024, la Sezione, ritenuta ammissibile e accolta la richiesta di rito abbreviato formulata dal sig. Favaretto, rideterminava la somma complessivamente dovuta dallo stesso in € 2.326,87, in ragione dello specifico apporto del richiedente alla produzione del danno e tenuto conto del concorso causale di altri soggetti. Stabiliva al 13 settembre 2024 il termine per il versamento della somma in favore del Comune di Venezia, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e l'avvenuta riscossione da parte dell'Amministrazione danneggiata, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione, con rito abbreviato, del presente giudizio fissata per il giorno 16 ottobre 2024.

5. All'odierna udienza camerale, la difesa del convenuto ha fatto presente che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, il

proprio assistito ha provveduto al pagamento della somma nella misura e secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 17/2024. Ha concluso, pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.

Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la definizione della causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., non opponendosi alla compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

6. Il giudizio di responsabilità n. 31989 – da definirsi con rito abbreviato secondo la richiesta formulata dal sig. **Marino FAVARETTO** – dev'essere dichiarato estinto.

Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 17/2024, aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto, ritenendo non sufficientemente provato, in capo allo stesso, un doloso arricchimento e rideterminando la somma dovuta dall'istante - ai fini della definizione del giudizio - in ragione del suo apporto causale. Venivano valutati, infatti, il ruolo e il concorso temporalmente limitato del richiedente alla produzione del danno, contestato in solido con altri soggetti, secondo una ripartizione, tra tutti i convenuti (anch'essi istanti il rito abbreviato), in ragione delle diverse posizioni assunte nella vicenda, della somma massima prevista dall'art. 130, comma 1, c.g.c. (50% della pretesa risarcitoria azionata in giudizio).

Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Venezia, in conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 17 di questa

Sezione.

Più in dettaglio, in data 18 settembre 2024, sono state trasmesse alla Sezione copia della reversale di incasso n. 59257 dell'11 settembre 2024 e attestazione dell'incasso in tesoreria, rilasciata dalla Area Economia e Finanza, Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti della Città di Venezia n. c_I736 PG/2024/0441234 dell'11 settembre 2024, da cui risulta che il sig. Marino Favaretto ha versato la somma di € 2.326,87 a favore dell'Amministrazione, quale "*Esecuzione decreto Corte dei Conti Veneto, accertamento n. 4530/2024"*.

A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con l'orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).

Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa (cfr., *ex multis*, Sez. I app., sentt. n. 175/2017 e n. 120/2012).

7. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che "*le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo*

hanno sostenuto" ovvero che "*la declaratoria di estinzione del processo non d(ia) luogo a pronuncia sulle spese*" come previsto nel caso di rinunzia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente satisfattiva delle iniziali pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e le modalità con cui è stata proposta l'istanza di rito abbreviato, i fatti e le motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e l'entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.

La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre – come tra l'altro richiesto dalle parti - la compensazione integrale delle spese di giudizio, posto che la condotta del sig. Favaretto ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 17/2024, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volto, tra l'altro, a "*garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario*" (art. 130, co. 1, c.g.c.) (cfr., questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n. 110/2017, n. 218/2016).

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.:

1- **DICHIARA** estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 31989 del registro di Segreteria, nei confronti del sig. Marino FAVARETTO;

2- **COMPENSA** tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 103, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

Depositata in Segreteria, il 31 ottobre 2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Chiara Grella